

Luca Angelone¹
Maurizio Bancalari²
Stefano Basco²
Andrea Bitti¹
Davide Bleve²
Luca Bosco²
Marcello Braglia²
Paolo Bulleri¹
Raffaele Calabrese³
Paolo Caprotti²
Elena Cardani²
Aldo Castoldi²
Nicola Catucci¹
Antonella Cavallaro¹
Fabrizio Cavalli¹
Alberto Ciocca²
Andrea Ciri¹
Serena Civardi²
Fabio Tullio Coaloa²
Pasquale Colaci¹
Matteo Cornacchia²
Maddalena Costa¹
Matteo Costigliolo¹
Michele Crisci¹
Mario De Biasi¹
Laura Demurtas¹
Walter Di Rosa²
Alessandra Di Salvo¹
Roberto Famà²
Olgèrigo Fantacci¹
Alessandro Fasolino²
Stefano Fedele⁶
Andrea Ferraro¹
Nadia Fontana¹
Gian Mario Fulco²
Riccardo Gabrielli¹
Giovanni Galafassi²
Pier Paolo Ghetti¹
Emmanuel Innocenti²
Paolo Ippoliti¹
Mauro Lagrese¹
Giuseppe Lagrutta¹
Gianmaria Leon¹
Alessandro Luadri²
Nadia Magistri¹
Andrea Maina²
Lorenzo Marchetto¹
Giuseppe Marianetti²
Vito Marraffa¹
Marco Mazzetti di Pietralata¹
Stefano Mazzotti¹
Roberto Monasterolo¹
Francesca Muserra¹
Giorgio Orlandini¹
Antonio Picocchi¹
Raffaele Rech¹
Oliver Riccio¹
Roberto Rocchi¹
Carlo Rolandi¹
Barbara Rossi¹
Daniela Rubeo¹
Francesco Saltarello¹
Valentina Santini¹
Fabrizio Saveri¹
Stefano Schiavello¹
Angelo Spagnolo¹
Marco Stralile¹
Daniele Terenzi¹
Chiara Tomassetti²
Alessio Vagnarelli¹
Simone Villardi¹
Ranieri Villa¹
Stefano Zambelli¹
Marco Ziliotto²
Alessandro Zito²

Immacolata Abbamondi²
Pasquale Agnello²
Mara Alaimo¹
Andrea Alberti¹
Alessandro Arcuri³
Simone Arecco²
Andrea Ardo¹
Arnaldo Barbaro²
Elena Barbiana¹
Fabio Barocchieri¹
Andrea Bertello³
Andrea Bertolotto¹
Gianmarco Bertorello¹
Caterina Besio¹
Grazia Biora¹
Piero Bonarelli¹
Andrea Bonaria²
Adriana Bonilauri¹
Roberto Bottino²
Irene Braida¹
Andrea Bravo¹
Elisa Brichese¹
Rosangela Bruno³
Carlo Buono²
Enrico Quinto Calcaignile²
Enrico Canini¹
Riccardo Cararoli¹
Santina Elena Carrazza²
Claudio Carrara¹
Giulia Cassano³
Alessandra Castaldo²
Claudio Castellani¹
Matilde Castoldi²
Daniele Cazzulani¹
Pietro Celauoro²
Eleonora Celli¹
Elisa Cerreto¹
Michele Ciavotta¹
Francesco Cilenti¹
Mara Ciriani¹
Raffaele Cirello²
Claudio Corcoglionni³
Maria Cristina Corneo¹
Tiziana Creta¹
Francesco Crotti¹
Sara Crovetto¹
Antonio Cuda¹

Giorgio Alberto D'Addato¹
Simona De Gaetani¹
Giovannangelo De Luca¹
Fabio De Marinis²
Chiara Demarco¹
Mauro Dessi¹
Sofia Di Cave¹
Silvia Di Florio¹
Raffaella Di Foggia¹
Monica Di Lascio¹
Lorella Di Paolantonio¹
Mattia Di Sangro¹
Francesca Falsini¹
Elia Fausti¹
Niccolò Alessandro Fava¹
Emma Ferrara¹
Sabrina Ferrazzi¹
Federico Fomo¹
Pamela Yanina Florian¹
Andrea Frassanito¹
Filippo Galavotti¹
Annalisa Gandolfi¹
Paolo Garbarini¹
Federica Gardano²
Laura Gialloredo¹
Ilaria Gianone¹
Giuseppe Giordano¹
Sarah Giuliano¹
Lorenzo Gobbi¹
Camilla Golzi¹
Marco Gubernati²
Francesco Guidi¹
Cristoforo Kielland¹
Ettore Laborante¹
Valentina Lamperti¹
Ferdinando Lauro¹
Cristina Lavezzani¹
Stefano Lavore¹
Francesca Lino²
Paolo Lombardo³
Vincenzo Daniel Lupo¹
Laura Macrelli¹
Veronica Maestroni¹
Alessio Mancini¹
Marzia Manica¹
Georgia Manuelli¹
Alessandro Marino¹
Cristina Martello¹
Margherita Masana³
Francesco Mattiolo¹
Gregorio Mazza³
Mauro Minichini¹
Simone Moretti¹
Eleonora Musari²
Riccardo Nestola¹
Luca Noble¹
Katrín Oberhauser¹
Alessio Pacitti¹
Francesco Maria Paggiari¹
Andrea Paoletti¹
Anna Parini¹
Elisa Pasqui¹
Giulia Pasquin²
Giorgio Piccinini¹
Anna Rita Pentuzzi¹
Andrea Perici¹
Giulia Persico²
Veronica Petrucci¹
Marco Peveri¹
Alexandra Pica¹
Andrea Ponti¹
Michele Raimone¹
Mattia Restelli¹
Giuseppe Ricco²
Fabio Riva¹
Domenico Russo³
Francesca Salvatori¹
Miriam Santacroce³
Andrea Alessandro Lorenzo Sassone¹
Vanessa Savini²
Claudio Senni¹
Azzurra Sestito¹
Luciano Angelino Siciliano¹
Roberto Sante Smilari²
Paola Stella¹
Gabriella Strano¹
Andrea Tancredi¹
Davide Tarantino¹
Fabio Tarsia¹
Maddalena Tina¹
Donatella Tomasiello¹
Francesco Tonini¹
Michele Torrioni¹
Gianluca Trappolini¹
Francesco Trivisano¹
Fabio Vignale¹
Francesco Vitali¹
Anna Volkova¹
Enrico Zennaro¹
Maura Zucco Albertoni¹
Giampaolo Chinappi¹
Eugenio Della Valle²
Carlo Dragan¹
Luigi Jemai¹
Luca Melandri¹
Luca Miele¹
Emmanuel Orlando²
Francesco Pedrotti¹
Attilio Pelosi¹
Antonio Petrillo¹
Natasja Reuta¹
Guerino Russetti¹
Alessandro Sura¹

04 agosto 2021

Consultazione pubblica sulla bozza di circolare e schema di provvedimento in merito alla disciplina sulle Società controllate estere (*Controlled Foreign Companies, Cfc*).

STS-Deloitte (di seguito semplicemente "STS") ringrazia l'Agenzia delle Entrate per la possibilità di commentare e fornire osservazioni circa la bozza di circolare (nel seguito anche "Circolare") e provvedimento (nel seguito anche "Provvedimento") in merito alla disciplina delle Società controllate estere o *Controlled Foreign Companies* (nel seguito *breviter* "CFC").

1. Considerazioni di carattere generale in merito all'opportunità di dare applicazione al dettato del Provvedimento e validità ai chiarimenti della Circolare con decorrenza dalla pubblicazione in via Ufficiale degli stessi.

In ragione della novità e rilievo di molti dei chiarimenti resi dall'Amministrazione Finanziaria nelle pagine della Circolare in commento, si ritiene che gli effetti delle posizioni interpretative adottate dall'Agenzia stessa debbano trovare applicazione con decorrenza successiva all'emanazione, in via definitiva, della Circolare in parola.

Specificamente, si ritiene che espressioni quali quella contenuta, a titolo esemplificativo, a p. 48 della Circolare ("in periodi di imposta precedenti a quello di decorrenza delle disposizioni recate con in Decreto ATAD") il cui parametro temporale è costituito dall'entrata in vigore della nuova disciplina CFC come modificata dal D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (nel seguito, *breviter*, "D.Lgs. 142/2018"), debbano essere rimodulate per far decorrere gli effetti dalla data di pubblicazione in via definitiva della presente Circolare.

In alternativa, si ritiene debbano essere fatti salvi, con riferimento agli atti e comportamenti assunti in data anteriore a tale pubblicazione, gli effetti di interpretazioni dei contribuenti difformi da quelle adottate e rese pubbliche con la Circolare in commento, purché non palesemente infondate o in contrasto con il novellato dettato normativo.

Tale clausola di salvaguardia dei comportamenti adottati dai contribuenti dovrebbe rendersi tanto più applicabile nei casi in cui i contribuenti si siano uniformati alle indicazioni contenute in precedenti documenti di Prassi.

Ove, al contrario, si ritengano applicabili, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, i chiarimenti resi con la Circolare in commento, si richiede di esplicitare che gli effetti di interpretazioni dei contribuenti difformi da quelle adottate e rese pubbliche con la Circolare non integrino elementi passibili di sanzione, purché, come suindicato, tali interpretazioni non siano palesemente infondate o in contrasto con il novellato dettato normativo.

2. Considerazioni di merito, relative ai chiarimenti resi dall'Amministrazione Finanziaria con riferimento alla disciplina delle CFC.

Si elencano, nel seguito, alcuni aspetti connessi ai chiarimenti interpretativi resi dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare in commento con riferimento ai quali STS

1. Dottore Commercialista e Revisore Legale
2. Avvocato
3. Dottore Commercialista
4. Revisore Legale
5. Consulente del Lavoro
6. Avvocato e Cassazionista

Barì Bologna Catania Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Varese
Sede Legale: Via Tortona, 25 – 20144 Milano | Capitale Sociale: sottoscritto e versato per Euro € 18.700,00 – deliberato per Euro € 24.200,00
Codice Fiscale/Registro delle Imprese Milano n. 10581800967 - R.E.A. Milano n. 2543103 | Partita IVA: IT 10581800967

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informatica completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

La presente comunicazione è stata predisposta dallo Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. esclusivamente per le finalità in essa indicate e sulla base delle informazioni che sono state ad esse rese disponibili. Essa, nel rispetto della normativa applicabile, non comporta per lo Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., alcuna assunzione di responsabilità, diretta o indiretta, diversa o ulteriore a quanto concordato nell'ambito dell'eventuale assunzione di un incarico professionale da parte dello Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività di consulenza professionale, lo Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. conserva in ogni caso la facoltà di riconsiderare in ogni momento la posizione espressa nella presente comunicazione ovvero di distanziarsene in particolare qualora mutino le circostanze che l'hanno determinata ovvero vengano meno i presupposti sulla cui base è stata predisposta.

© Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.

desidera portare all'attenzione dell'Amministrazione spunti di riflessione critica, ovvero di integrazione e/o modifica, al fine di contribuire al perfezionamento di un'opera esegetica quanto più possibile conforme alla *ratio* ispiratrice della Direttiva *Anti Tax Avoidance* e al recepimento domestico operato con il D.Lgs. 142/2018.

1) I soggetti controllanti non residenti (par. 2.1)

Con riferimento a quanto affermato a p. 19, cioè che “stante l'ampia portata della norma, il regime è applicabile alle persone fisiche, esercenti o meno attività di impresa, alle società e agli enti commerciali e non commerciali, agli OICR e ai trust” (sottolineatura aggiunta), si chiede chiarimento circa l'inclusione degli OICR residenti tra i soggetti inclusi nella disciplina CFC, dal momento che tanto con riferimento agli OICR immobiliari quanto per gli OICR non immobiliari, tali soggetti risultano o del tutto non soggetti alle imposte sui redditi o esenti e, dunque, si troverebbero nell'impossibilità materiale di applicare la tassazione per trasparenza richiesta dalla normativa in parola.

Alla luce di tali premesse, si richiede, quindi l'esclusione degli OICR dal novero dei soggetti cui la disciplina CFC si renderebbe applicabile.

2) I soggetti controllanti non residenti (par. 2.2)

Con riferimento a quanto affermato a p. 21 della Circolare, secondo cui “un soggetto estero che si trasferisca in Italia nella seconda metà del periodo d'imposta, pur acquisendo la residenza fiscale nel nostro Paese solo a partire dal periodo d'imposta successivo, potrà potenzialmente rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 167 del TUIR fin dal momento del suo trasferimento, se tale trasferimento comporti una presenza sul territorio dello Stato che soddisfa i requisiti per riconoscere l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia”, si chiede all'Agenzia di chiarire se tale affermazione sia valida anche per i soggetti esteri per cui, secondo le norme dello Stato di provenienza, il periodo fiscale termini alla data del trasferimento. In tale circostanza, infatti, risulterebbe formalmente estinta la soggettività tributaria all'estero del soggetto di cui si configurerebbe la potenziale stabile organizzazione in Italia.

3) Il requisito del controllo (par. 3)

Uno dei presupposti per l'applicazione del regime CFC è che il soggetto residente nel territorio dello Stato abbia il controllo, diretto o indiretto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., dell'entità non residente.

Con specifico riguardo al controllo di diritto, corrispondente alla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria del soggetto estero, andrebbe chiarito se tale condizione è automaticamente realizzata laddove si detenga la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria ancorché lo Statuto preveda quorum qualificati per l'approvazione di determinate delibere. E' il caso, ad esempio, del socio che detiene una partecipazione del 60% e che, quindi, rappresenta il socio di maggioranza, in presenza, tuttavia, di clausole statutarie che impongono maggioranze qualificate, superiori al 60 per cento, per la validità delle delibere assembleari concernenti la nomina e la revoca degli amministratori. Ci si chiede se, nella fattispecie, il socio di maggioranza (che detiene il 60% dei diritti di voto) debba essere identificato come soggetto controllante ai fini della normativa sulle CFC. Il tema, seppure ai fini della tassazione di gruppo, è stato oggetto della risoluzione n. 245/E/2009 laddove codesta Agenzia ha affermato che “l'eventuale impossibilità, di fatto, del soggetto controllante di diritto di esercitare il potere di determinare in modo unilaterale ed autonomo le scelte gestionali della società consolidata e di imporre definitivamente ed autonomamente la propria volontà nell'organo assembleare di quest'ultima, non costituisce causa ostativa all'attivazione del regime del consolidato nazionale, qualora, come nel caso di specie, detto soggetto detenga una partecipazione cui corrisponde la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società partecipata.”

Si trattava di un caso in cui il socio di maggioranza deteneva una partecipazione del 60,99% ma il suo potere era attenuato da clausole dello Statuto che ponevano una maggioranza superiore la 61% per la validità delle delibere assembleari.

In riferimento al controllo derivante dalla quota di partecipazione agli utili, ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'articolo 167 TUIR si qualificano come soggetti controllati anche quelli nei quali il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 50% della partecipazione agli utili (cd. controllo economico).

Ai fini della verifica di tale condizione di accesso al regime CFC è auspicabile vengano precisati alcuni aspetti di cui non tiene conto lo schema di circolare in esame.

In primo luogo, si osserva la diversa formulazione della norma rispetto a quanto previsto dall'art. 120, c. 1, lett. b), TUIR in materia di tassazione consolidata. In quella sede è esplicitamente stabilito che le azioni prive

del diritto di voto non vanno computate nel rapporto tra numero delle azioni con diritto agli utili detenute dal soggetto residente e numero delle azioni che danno diritto agli utili emesse dalla società estera; ne deriva, ma una conferma in tal senso è auspicabile, che nel medesimo rapporto, ai fini del regime CFC, vadano invece incluse anche le azioni prive del diritto di voto, in quanto non espressamente escluse dalla norma.

Andrebbe, altresì, confermato che anche l'usufruttuario, ancorché privo del diritto di voto nella società estera, possa assumere la qualifica di controllante ai sensi dell'articolo 167, laddove il diritto agli utili ad esso riferibile superi il 50 per cento.

Dubbi sussistono, altresì, nell'ipotesi in cui il capitale sociale della società estera partecipata risulti ripartito in azioni aventi diritti diversi nella distribuzione degli utili. Si tratta di casi in cui può essere impossibile determinare *ex ante* la percentuale effettiva di partecipazione agli utili riferibile a un socio. Si pensi alla categoria delle azioni privilegiate nella distribuzione degli utili; è dubbio se, nella fattispecie, il calcolo della quota di partecipazione agli utili deve essere compiuto *ex post*, prendendo a riferimento i dividendi effettivamente distribuiti al soggetto partecipante, o, in astratto, *ex ante*; in altre parole, occorre chiarire se il requisito posto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 167 TUIR debba essere riscontrato *ex post*, verificando l'utile effettivamente riscosso dal socio in rapporto all'ammontare di utile distribuito, oppure *ex ante*, sulla base dell'astratta possibilità del socio di conseguire un utile che sia superiore al 50 per cento dell'utile di bilancio della società estera in ragione dei diritti connessi alle azioni possedute.

Il tema è stato oggetto di una risalente pronuncia relativa al regime (abrogato art. 168 TUIR) delle collegate estere in cui è stato affermato che il totale dei diritti di partecipazione agli utili si ottiene sommando quelli derivanti da azioni e altre tipiche forme di partecipazione con quelli originati da particolari disposizioni statutarie, senza tenere conto degli utili conseguiti o distribuiti in ciascun esercizio.

A quanto consta, invece, una più recente risposta a interpello, seppure in tema di tassazione consolidata, ha affermato il principio opposto del calcolo *ex post* (risposta n. 956-1242/2019).

4) Il livello di tassazione del soggetto controllato estero (par. 4).

Si precisa, a pag. 37 della Circolare, che ai fini del calcolo del livello effettivo di tassazione estera nell'ambito dell'*effective tax rate test* (nel seguito anche "ETR test") "*per le stabili organizzazioni esenti, sia di soggetti residenti in Italia che di soggetti controllati non residenti, rileva il rendiconto redatto ai fini fiscali dello Stato di residenza della casa madre*". Posto che il principio generale che informa il calcolo del reddito imponibile ai fini CFC del soggetto estero è la rilevanza del bilancio o rendiconto redatto localmente secondo le normative ed i principi contabili applicabili nello Stato di residenza dell'entità estera soggetta a tassazione per trasparenza, sia essa una società, una stabile organizzazione ovvero un ente di altro tipo (si veda, sul punto, l'art. 4, comma 2, del D.M. n. 429/2001), pare non risultare coerente con tale impostazione il citato passaggio secondo cui si debba attribuire ai fini dell'ETR test, nel caso di stabili organizzazioni esenti, rilevanza al rendiconto redatto ai fini fiscali dalla casa madre qualora anche la stabile organizzazione rediga un proprio rendiconto. Accade assai frequentemente, infatti, che la casa madre produca un sezionale della propria contabilità relativo alla stabile organizzazione, in conformità ai principi ed alle regole contabili applicabili nel proprio Paese, e che la stabile organizzazione rediga un prospetto contabile valido ai fini fiscali nel proprio Paese di residenza conformemente alle prassi contabili locali, le quali ben possono differire da quelle adottate dalla casa madre. È quindi a queste ultime che occorre fare riferimento. Di converso, qualora la stabile organizzazione non rediga localmente un rendiconto (ad esempio perché non richiesto dalla normativa locale) allora ai fini dell'ETR non potrà che assumere rilevanza il rendiconto redatto ai fini fiscali dello Stato di residenza della casa madre, come già chiarito dalla Circolare. Si propone quindi di riformulare la frase citata come segue: "*per le stabili organizzazioni esenti, sia di soggetti residenti in Italia che di soggetti controllati non residenti, rileva il rendiconto redatto ai fini fiscali dello Stato di localizzazione della stabile organizzazione. Qualora tale rendiconto non sia redatto (in quanto, ad esempio, non richiesto dalla normativa dello Stato di localizzazione della stabile organizzazione), allora rileverà il rendiconto redatto ai fini fiscali dello Stato di residenza della casa madre*".

5) Il livello di tassazione del soggetto controllato estero (par. 3.1 del Provvedimento e 4.1.1 della Circolare).

Si precisa, a pag. 39 della bozza, che nella determinazione della tassazione effettiva estera ai fini dell'ETR test occorre dare rilievo "[...] *alle imposte sul reddito effettivamente dovute dall'entità estera controllata nello Stato di localizzazione, al netto dell'utilizzo di eventuali crediti d'imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento (cfr. paragrafo 3.1 del Provvedimento)*".

Analogamente, il paragrafo 3.1 del Provvedimento recita: *“Nella determinazione della tassazione effettiva estera rilevano sia le imposte sul reddito effettivamente dovute dall’entità estera controllata nello Stato di localizzazione, al netto dell’utilizzo di eventuali crediti d’imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento, sia le imposte prelevate sui redditi della medesima entità estera in altre giurisdizioni, versate a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso”*.

A tal proposito, si propone di confermare quanto chiarito con la Circolare n. 23/E/2011, paragrafo 2.8, ovvero che se il soggetto estero subisce in loco delle ritenute a titolo d’imposta ai fini delle locali imposte sul reddito (per cui i relativi proventi, pur figurando a conto economico, non concorrono alla formazione del suo reddito imponibile estero in quanto già soggetti ad imposizione alla fonte) se ne tiene conto in sede di determinazione del *tax rate* estero, a condizione che non siano rimborsate o rimborsabili a qualsiasi titolo. Si propone quindi di integrare il paragrafo 3.1 del Provvedimento come segue: *“Nella determinazione della tassazione effettiva estera rilevano sia le imposte sul reddito effettivamente dovute dall’entità estera controllata nello Stato di localizzazione, anche sotto forma di ritenute alla fonte ai fini delle locali imposte sul reddito, a condizione che non siano rimborsate o rimborsabili a qualsiasi titolo, ed al netto dell’utilizzo di eventuali crediti d’imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento, sia le imposte prelevate sui redditi della medesima entità estera in altre giurisdizioni, versate a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso”*.

Con riguardo all’espressione “versate a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso” in riferimento alle imposte dovute dall’entità estera, si chiede di chiarire se tra le somme rimborsabili (e, quindi, escluse dalla disciplina in parola) rientrino anche le imposte il cui rimborso sia riconosciuto a soggetto diverso dalla società potenzialmente CFC, come, a titolo esemplificativo, nel caso del regime fiscale maltese di cui l’Agenzia si è occupata con Risoluzione n. 170 del 12 dicembre 2005.

6) Il livello di tassazione del soggetto controllato estero (par. 4.1.1).

Si ritiene, con riferimento a quanto statuito a p. 41 (i.e. *“nell’ipotesi in cui la controllata estera aderisca a una forma di tassazione di gruppo rilevano esclusivamente le imposte riferibili alla controllata considerata (cfr. par. 5.1, lett. c) del Provvedimento)*), che, al fine di non vanificare la *ratio* dell’istituto del consolidato fiscale (estero, nel caso di specie), incoraggiando spostamenti artificiosi di elementi reddituali tra società del gruppo, nella considerazione delle imposte riferibili alla consolidata su base *stand alone* si debbano, in ogni caso, riconoscere gli effetti derivanti dalla circolazione dei *tax attributes* (e.g. gli interessi passivi non dovranno ritenersi indeducibili su base “separata” nella misura in cui altra società appartenente al consolidato disponga di interessi attivi o eccedenze di ROL disponibili per la compensazione).

7) Il livello di tassazione del soggetto controllato estero (par. 4.1.1).

Si precisa, a pag. 41 della Circolare, che *“Salvo il caso del consolidato fiscale estero o di peculiari ipotesi che si possono verificare e che necessitano di una autonoma valutazione, le imposte estere devono trovare evidenza nel bilancio o rendiconto di esercizio della controllata, nella relativa dichiarazione dei redditi presentata alle competenti autorità fiscali, nelle connesse ricevute di versamento, nonché nella documentazione relativa alle eventuali ritenute subite ad opera di sostituti d’imposta o altri soggetti locali”*. A tal proposito, si propone di precisare che, nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi risulti un’imposta sul reddito maggiore rispetto a quanto indicato a bilancio, è il primo valore che rileva ai fini dell’ETR test a prescindere che tale maggior valore transiti poi a conto economico in forma di sopravvenienza passiva negli esercizi futuri. Analogamente, rileva ai fini dell’ETR test l’imposta locale anche se versata mediante compensazione con crediti d’imposta disponibili per l’ente estero.

8) Il livello di tassazione del soggetto controllato estero (par. 4.1.1).

Si ritiene, con riferimento a quanto statuito a p. 42 (i.e. *“ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera vanno considerati gli effetti di qualsiasi agevolazione fruita dalla controllata, anche se di carattere temporaneo e/o non strutturale, ovvero accordata in base ad un apposito accordo concluso con l’Amministrazione fiscale estera (cfr. paragrafo 5.1, lettera i) del Provvedimento)*), che tale mutamento di impostazione rispetto a quanto indicato con il precedente Provvedimento 143239/2016 (si veda, nello specifico, il par. 5.1, lettera i) a mente del quale *“non sono considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile o delle imposte corrispondenti di eventuali agevolazioni di carattere non strutturale riconosciute dalla legislazione dello Stato estero, per un periodo non superiore a cinque anni, alla generalità dei*

contribuenti” – enfasi aggiunta) costituisca un forte e iniquo sbilanciamento nel confronto tra gli *effective tax rates* locale e virtuale domestico.

La difformità dei termini di confronto appare evidente ove si confronti quanto summenzionato con le precisazioni relative alla determinazione dell’ETR virtuale domestico in relazione al quale (p. 48), citando il paragrafo 5.1, lettera f) del Provvedimento, si dice *“la tassazione che la controllata avrebbe scontato in Italia non può essere calcolata sulla base di regimi fiscali opzionali cui la stessa avrebbe potuto aderire qualora effettivamente residente nel nostro Paese”* (enfasi aggiunta).

Si ritiene, infatti, che il confronto tra ETR costituendo mero elemento di verifica di uno dei requisiti di accesso alla disciplina CFC non possa incorporare elementi di patente difformità tra i termini del confronto, dovendosi al contrario attestare sul maggior grado possibile di comparabilità degli elementi di paragone.

Se, infatti, può comprendersi la *ratio* del chiarimento reso a p. 89 (*“la natura antielusiva della disciplina CFC e la finalità di contrasto alla delocalizzazione dei redditi in regimi fiscali privilegiati, si esclude che possano essere applicati regimi fiscali opzionali o agevolativi come, ad esempio, il regime c.d. Patent box, sia in sede di tassazione per trasparenza che di calcolo del tax rate virtuale italiano”*) con riferimento al reddito tassato per trasparenza (i.e. quando risulta conclamata l’applicabilità della disciplina CFC al soggetto estero in analisi), non può dirsi altrettanto quando il disconoscimento di una parità di termini è fatta risalire al confronto tra gli elementi di verifica propedeutici all’accesso stesso alla disciplina in parola.

Alla luce delle considerazioni svolte *supra*, si propone, in ottica di bilanciamento delle istanze di semplificazione ed equità, di confermare quanto precedentemente incluso nel Provvedimento n. 143239/2016, i.e. *“non sono considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile o delle imposte corrispondenti di eventuali agevolazioni di carattere non strutturale riconosciute dalla legislazione dello Stato estero, per un periodo non superiore a cinque anni, alla generalità dei contribuenti. Assumono, invece, rilevanza altre forme di riduzione di imposte diverse da quelle sopra citate nonché quelle ottenute dal singolo contribuente in base ad un apposito accordo concluso con l’Amministrazione fiscale estera”*, modificando, di conseguenza, le summenzionate sezioni del Provvedimento e della Circolare.

9) Il livello di tassazione del soggetto controllato estero (par. 4.1.2).

A maggior specificazione di quanto evidenziato nel punto 8), si evidenzia che il chiarimento reso alle pp. 48 e 49¹, a quanto ci pare di comprendere, muove dallo stesso presupposto che ha condotto l’Amministrazione ad addivenire alle conclusioni discusse nel precedente punto. Più specificamente, l’interpretazione proposta dall’Agenzia delle Entrate applica al confronto tra gli ETR (che si ribadisce essere verifica propedeutica all’accesso al regime CFC) quanto il Legislatore domestico ha inteso affermare con unico riferimento alle modalità di determinazione del reddito tassato per trasparenza (i.e. ad applicabilità della disciplina CFC acclarata). Il comma 7 del novellato art. 167 TUIR, che reca tale esclusione con riferimento alla disciplina ACE, infatti, esordisce con una chiara limitazione dell’ambito applicativo: *“ai fini del comma 6”*. In tale comma, si disciplinano le modalità di determinazione del reddito da tassare per trasparenza in Italia, *“ricorrendo le condizioni di applicabilità della disciplina del presente articolo”* (i.e. quando un soggetto estero si configura quale CFC).

L’applicabilità della normativa CFC rappresenta, dunque, condizione preliminare per l’esclusione della rilevanza della disciplina ACE. Al contrario, ove si interpreti estensivamente tale preclusione facendola retroagire sulla verifica delle condizioni di applicabilità della disciplina CFC si lede inevitabilmente l’equità dei termini della verifica, introducendo un elemento distorsivo nella comparazione tra ETR locale e virtuale domestico. Tale distorsione non trova giustificazione nell’ispirazione antielusiva della Direttiva *Anti Tax Avoidance*, dal momento che si applica in una fase preliminare, quando ancora non si è accertata l’inclusione di un soggetto estero nell’ambito applicativo *de quo*.

Sulla scorta delle considerazioni condotte al punto precedente, si propone, in via primaria e per le summenzionate ragioni di semplificazione ed equità, di privare di rilevanza, ai fini della comparazione tra ETR locale e virtuale domestico, la disciplina ACE e regimi assimilabili (caratterizzati dalla garanzia di una deduzione nozionale correlata alla capitalizzazione del soggetto) previsti dalla giurisdizioni locali.

¹ Relativamente al regime di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Aiuto alla crescita economica – ACE), si segnala che la disposizione contenuta nel paragrafo 5.1, lettera e), del Provvedimento è allineata a quanto previsto dal nuovo comma 7 dell’articolo 167 del TUIR, in merito ai criteri di determinazione del reddito del soggetto non residente, da imputare per trasparenza al socio italiano. La norma da ultimo citata, infatti, nello stabilire l’applicazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa valevole per i soggetti IRES, esclude espressamente l’aiuto alla crescita economica (ACE), oltre alle disposizioni riguardanti le società di comodo, le società in perdita sistematica, gli studi di settore e la rateizzazione delle plusvalenze di cui all’articolo 86, comma 4, del TUIR. Conseguentemente, avendo il legislatore escluso l’ACE ai fini della determinazione del reddito da tassare per trasparenza, parimenti l’ACE non deve essere considerata ai fini del confronto tra i livelli impositivi).

In via di subordine, si richiede, altrimenti di confermare, modificando di conseguenza il Provvedimento e i chiarimenti della Circolare, quanto affermato nel Provvedimento n. 143239/2016, *i.e.* “*si tiene conto dell’applicazione in Italia del regime di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Aiuto alla crescita economica – ACE) e di regimi analoghi applicati in base alla normativa dello Stato o territorio di localizzazione*”. Tale soluzione, pur costringendo gli operatori alle difficoltà derivanti dalla complessa declinazione della normativa ACE in capo al soggetto estero, preserva, quantomeno, il carattere equitativo cui la proposta contenuta nella versione in consultazione arreca grave nocumento.

10) Il livello di tassazione del soggetto controllato estero (par. 4.1.2).

Con riferimento al chiarimento di cui a p. 48 della Circolare (“*Ai fini del calcolo del tax rate virtuale italiano non si tiene conto del limite di utilizzo delle perdite fiscali pregresse in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile previsto dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del TUIR (cfr. paragrafo 5.1, lettera h), del Provvedimento*”), si chiede di inserire, per completezza, simmetrico riferimento al versante estero, secondo il dettato del Provvedimento, paragrafo 5.1, lettera h) secondo cui non si tiene conto del relativo limite “*ai fini della tassazione effettiva estera, delle limitazioni di analogo natura previste dalla normativa dello Stato o territorio di localizzazione*”.

11) Il livello di tassazione del soggetto controllato estero (par. 4.1.2).

Si precisa, a pag. 48 della Circolare, che il calcolo della tassazione virtuale italiana del soggetto estero sottoposto a ETR test “*deve essere eseguito partendo dai dati risultanti dal bilancio di esercizio o del rendiconto della controllata, redatti secondo le regole dello Stato di localizzazione (con riferimento alle stabili organizzazioni in esenzione della controllata non residente, v. infra paragrafo 4.2). In particolare, se il bilancio o il rendiconto sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali, il socio residente è tenuto a determinare il reddito della controllata secondo le disposizioni appositamente previste per i soggetti che adottano tali principi contabili internazionali (cfr. paragrafo 5.1, lettera a), del Provvedimento*”.

Sul punto si propone di chiarire che, nel caso in cui il bilancio o il rendiconto non siano redatti secondo gli IAS/IFRS, sia comunque garantito il recepimento ai fini del calcolo del reddito virtualmente imponibile in Italia dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nel bilancio estero e, dunque, del principio di derivazione rafforzata dalle risultanze del bilancio vigente per i soggetti IAS adopter e, a seguito delle modifiche operate dal Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito con Legge del 27 febbraio 2017, n. 19) anche per i soggetti OIC adopter, e ciò anche qualora il soggetto estero possieda i requisiti per essere astrattamente considerato “micro-impresa” ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, qualora residente in Italia.

Tale chiarimento si presenta quanto mai necessario ed opportuno a fini semplificatori, al fine di evitare che per il soggetto estero si debba prescindere da talune risultanze di bilancio al fine di procedere ad una “ricostruzione” delle stesse basata su criteri giuridico-formali solo ai fini dell’ETR test. Si pensi, infatti, alle complessità che deriverebbero qualora si considerassero applicabili le regole di imputazione temporale contemplate nell’art. 109, commi 1 e 2 del TUIR che fanno dipendere la collocazione di un costo/ricavo in funzione del trasferimento della proprietà in senso formale (consegna o spedizione dei beni mobili e rogito per gli immobili), ovvero non si potesse dare rilevanza fiscale agli interessi attivi o passivi iscritti a bilancio dal soggetto estero in applicazione del criterio del costo ammortizzato, dovendosi avere riguardo al tasso d’interesse contrattuale. È evidente che complessità di questa natura si presentano del tutto sproporzionate alla luce degli obiettivi che si prefigge l’*effective tax rate test* in quanto, se l’impostazione contabile non dovesse assumere rilevanza (in tutto o in parte) ai fini del calcolo della tassazione virtuale italiana, vi sarebbe la necessità in relazione a queste fattispecie di dover determinare l’imponibile “in doppio binario”, ricostruendo cioè i componenti reddituali fiscalmente rilevanti in via extracontabile.

Inoltre, si propone di confermare, in linea con le indicazioni fornite dalla Circolare 23/E/2011, paragrafo 2.5, che quando il bilancio della controllata estera è redatto secondo principi contabili diversi dagli IAS/IFRS, il reddito della società controllata virtualmente imponibile in Italia va determinato secondo le disposizioni fiscali italiane previste per i soggetti non IAS/IFRS adopter, a prescindere dalla circostanza che, qualora fosse residente in Italia, il soggetto estero utilizzerebbe (per obbligo o per opzione) i principi contabili internazionali.

12) Il livello di tassazione del soggetto controllato estero (par. 4.1.2).

Con riferimento alla determinazione dell'imposta virtuale italiana, si evidenzia che i chiarimenti resi a p. 50 e sgg. della Circolare in consultazione, in relazione alle "variazioni in aumento o diminuzione della base imponibile italiana di natura temporanea con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro" risultano particolarmente restrittive e con potenziali effetti distorsivi contrari alla *ratio* della Direttiva *Anti Tax Avoidance* e al principio di proporzionalità che la ispira.

Nello specifico, il Legislatore domestico (art. 167, c. 4, lett. a)) ha esplicitamente indicato - come linea guida per l'emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate atto a indicare i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica delle condizioni afferenti il confronto tra le tassazioni effettive locali e domestica virtuale - di tener conto della "irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile", senza ulteriori specificazioni.

Ove, al contrario, risultasse confermata l'impostazione adottata dall'Amministrazione, con il disconoscimento della sterilizzazione, a titolo esemplificativo, di accantonamenti per rischi e oneri il cui orizzonte di riversamento è di corto raggio (entro l'esercizio successivo o in un orizzonte temporale di poche annualità) si richiederebbe ai contribuenti un ingente sforzo di monitoraggio di variazioni il cui carattere *temporary* si manifesta in un arco temporale anche molto breve e per la quali la soluzione di privarle di rilevanza nel computo dell'ETR sarebbe scevro di ogni effetto sostanziale, se si considera un periodo temporale di riferimento di poche annualità.

Si pensi, quale ulteriore esempio, alle difficoltà che si manifestano nel monitorare la dinamica delle cosiddette "differenze su cambi non realizzate", derivanti dalla conversione al tasso di cambio di fine esercizio delle poste in valuta, le quali sono fisiologicamente destinate a "riassorbirsi" spesso in breve tempo e la cui "sterilizzazione" non avrebbe effetti materiali sui risultati del test.

A titolo di terzo esempio, si pensi alla parziale irrilevanza della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita (sia essa positiva ovvero negativa) sancita dall'art. 111, comma 1-*bis* del TUIR, per la determinazione del reddito "virtuale" italiano di soggetti controllati esteri esercenti attività assicurativa. Come è noto, il calcolo del rapporto previsto da tale disposizione è piuttosto complesso, e tale complessità risulterebbe sproporzionata rispetto ai risultati che si prefigge l'*ETR test*².

Dal momento che, in ogni caso, tale approccio si rende applicabile sia sul fronte dell'ETR locale, sia su quello dell'ETR virtuale domestico, con sostanziale annullamento degli effetti, si ritiene che si possa propendere per un approccio semplificatorio che consenta ai contribuenti di monitorare nella discipline fiscali dei soggetti esteri controllati le sole variazioni permanenti, con ingente alleggerimento amministrativo a carico dei contribuenti e, in fase successiva, della stessa Amministrazione in termini di verifica.

In subordine, si potrebbe adottare una soluzione di compromesso che limiti la sterilizzazione delle variazioni in aumento e in diminuzione alle sole riprese che si manifestino oltre un orizzonte temporale ritenuto sufficientemente breve da non creare effetti distorsivi (a titolo esemplificativo 3-5 anni).

Ove l'Agenzia intendesse, invece, mantenere la nuova impostazione adottata nella Circolare, si chiede di rendere esplicita la previsione di un regime transitorio che consenta il mantenimento, sino a esaurimento delle loro vicende fiscalmente rilevanti, delle poste e delle relative variazioni effettuate sulla base dei chiarimenti resi in conformità ai precedenti chiarimenti di Prassi e alle indicazioni del Provvedimento n. 143239/2016, sino all'emanazione in via definitiva dei chiarimenti espressi con la presente Circolare.

13) Il livello di tassazione del soggetto controllato estero (par. 4.1.2).

Si propone infine di affermare espressamente che tutte le indicazioni fornite con precedenti documenti di prassi in tema di *tax rate test*, per quanto compatibili con la nuova disciplina ed i nuovi chiarimenti forniti con Circolare in commento, restano ancora validi.

Ci si riferisce, in particolare ma non solo, alle indicazioni fornite mediante la Circolare 23/E/2011 in merito:

- 1) all'effettuazione del *tax rate test* nei casi in cui il bilancio del soggetto controllato estero sottoposto a test evidenzi una perdita contabile ed al contempo un ammontare di imposte correnti (paragrafo 2.2);
- 2) ovvero nei casi in cui il soggetto controllato estero non paghi imposte nell'esercizio considerato per effetto di un risultato di bilancio negativo (paragrafo 2.3);
- 3) ovvero ancora in merito alla non rilevanza ai fini del calcolo dell'effective tax rate estero delle variazioni in diminuzione che derivano da differenze temporanee "pregresse", cioè originatesi in esercizi antecedenti a quello di applicazione della *CFC rule* al soggetto controllato estero (paragrafo 2.4).

² Peraltro, non è affatto detto che qualora venisse sancita l'irrelevanza di tale variazione temporanea gli effetti siano totalmente favorevoli al contribuente. In caso di variazione negativa della riserva, in presenza di componenti reddituali esenti il reddito imponibile virtuale italiano ne risulterebbe decrementato in quanto tale variazione potrebbe risultare non del tutto tassata, a fronte della probabile tassazione integrale di tale provento nel calcolo del livello effettivo di tassazione estera.

Si propone, altresì, di confermare che ai fini del calcolo del livello di tassazione estero non operi il principio di “sterilizzazione delle perdite fiscali pregresse” previsto dalla Circolare 53/E/2010, pag. 26, in relazione alla transizione dalla CFC rule vigente anteriormente al periodo d’imposta 2010 a quella in vigore dal medesimo periodo d’imposta a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito (con modificazioni) con legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale ha appunto introdotto il *tax rate test*. In considerazione, infatti, che le modalità di calcolo del *tax rate test* non hanno subito modifiche sostanziali ad opera del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142, le perdite fiscali maturate dal soggetto estero anteriormente al periodo d’imposta 2019, purché maturate dalla partecipata estera a decorrere dal periodo d’imposta in cui il contribuente italiano acquista il controllo della medesima società, devono ritenersi pienamente rilevanti ai fini del calcolo della tassazione estera a decorrere da tale annualità. Tale principio, in effetti, parrebbe implicitamente confermato da quanto riportato alle pagine 86 ed 87 della Circolare, laddove si afferma che *“coerentemente con le indicazioni fornite nelle circolari nn. 51/E del 6 ottobre 2010 e 23/E del 26 maggio 2011 (cui si rinvia per eventuali approfondimenti sul punto), il “monitoraggio” dei valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo dell’entità estera CFC (tanto ai fini dell’ETR test quanto ai fini della determinazione del suo reddito) può decorrere dall’acquisizione del controllo della stessa, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno integrate le altre condizioni per l’applicazione della disciplina CFC a quest’ultima. In tal modo, anche nel caso in cui l’imputazione per trasparenza non abbia luogo (per carenza delle altre condizioni), i redditi e le perdite “virtuali” della CFC saranno comunque determinati, così da:*

- aggiornare e continuare a tenere memoria dei valori fiscali degli elementi patrimoniali di riferimento; e
- consentire il riporto in avanti delle perdite (virtuali) ai fini di un loro possibile utilizzo nell’eventuale successivo momento di avvio della tassazione per trasparenza (per il verificarsi delle altre condizioni)”.

14) Il conseguimento da parte del soggetto estero controllato di proventi *passive* (par. 5).

Con riferimento alla determinazione dei *passive incomes* rilevanti ai fini del test di cui al novellato art. 167, c. 4, lett. b), a pag. 69 si legge: *“assumono, pertanto, rilevanza anche i proventi di natura valutativa imputati a conto economico, derivanti sia dalle attività c.d. passive, sia dalle altre attività”*. Tale interpretazione è fatta discendere da motivi di semplificazione e dalla circostanza che la diversa locuzione utilizzata dal legislatore nel decreto n. 142/2018 non ha portata innovativa rispetto alla precedente formulazione dell’art. 167, come risulta dalla relazione illustrativa al decreto.

Al riguardo, si osserva che il comma 8-bis del previgente articolo 167 si riferiva ai *“proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie”* (sottolineatura aggiunta). Si trattava di una formulazione alquanto generica che meglio si addiceva a una interpretazione ampia che includesse anche i proventi di natura valutativa.

Si propone, pertanto, una formulazione che riprenda il *wording* del previgente art. 167, comma 8-bis al fine di non introdurre elementi di incertezza interpretativa a fronte di una riconosciuta assenza di portata innovativa nella modifica lessicale.

Ove, al contrario, si ritenga di confermare il chiarimento summenzionato di p. 69, si rilevano alcune situazioni concrete per le quali si chiede di declinare nell’operatività il principio menzionato.

A titolo esemplificativo:

- i proventi da valutazione relativi al *fair value* di strumenti derivati rileverebbero, in ossequio al chiarimento in parola, solo al denominatore del rapporto tra proventi *passive* e proventi complessivi del soggetto estero?
- i proventi da valutazione relativi al *fair value* di strumenti finanziari (es. titoli obbligazionari o quote di fondi) sono da considerarsi *“altro reddito generato da attivi finanziari”* e quindi rileverebbero sia al numeratore sia al denominatore del rapporto tra proventi *passive* e proventi complessivi del soggetto estero?
- ai fini del *passive income test* occorre dare rilevanza tanto alle componenti positive quanto alle componenti negative derivanti dalle valutazioni relative alle variazioni stimate su cambi effettuate su proventi (tanto *passive* quanto non-*passive*)?

La comprensione di STS è che, a tutti i quesiti occorra dare una risposta positiva in relazione al chiarimento di cui all’estratto della Circolare citato.

15) Il conseguimento da parte del soggetto estero controllato di proventi *passive* (par. 5).

Con riferimento ai proventi derivanti da compravendita di beni infragruppo “con valore economico aggiunto

scarso o nullo” si chiedono esemplificazioni che consentano ai contribuenti di meglio orientarsi nell’identificazione della fattispecie non essendo rinvenibile un corrispettivo della *positive/negative list* presente nella Linee Guida OCSE, come si rinviene, invece, per i servizi. E in ogni caso, dovrebbe essere confermato in modo inequivocabile che attività di “contract/toll manufacturing”, di lavorazioni, anche conto terzi, in generale, sono sempre escluse da quelle “a basso valore aggiunto”, anche ove si tratti di lavorazioni che non apportino al prodotto un significativo incremento di valore intrinseco (a titolo esemplificativo quanto avviene nel settore *automotive* laddove vi siano produzioni “labor intensive”). Queste specificazioni sono fondamentali al fine di delimitare potenziali eccessi di discrezionalità in sede di verifica e controllo, essendo peraltro presente per lo Stato la tutela recata dalla disciplina generale antiabuso dell’art. 10-bis della Legge 212/2000.

16) Il conseguimento da parte del soggetto estero controllato di proventi *passive* (par. 5.1).

Non vi è dubbio che, rispetto alla previgente disciplina, il nuovo articolo 167 introduca una più analitica individuazione delle categorie di “*passive income*” e che quindi il relativo perimetro ne risulti modificato ed ampliato. Con riferimento ai “redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie”, si chiede *in primis* di modificare l’impostazione adottata nei chiarimenti forniti a pag. 72 della Circolare e quindi di riconsiderare l’applicabilità dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 23/E/2011 con specifico riferimento all’esclusione dalla definizione di “*passive income*” dei redditi derivanti dall’attività di gestione, detenzione ed investimento in strumenti finanziari “per conto terzi” (quindi non per il gruppo di appartenenza), svolta da soggetti residenti in Paesi “*white list*” qualificabili quali “intermediari finanziari”.

Sebbene, infatti, non sfugga una definizione decisamente più ampia rispetto al passato (che ricomprende in generale i proventi derivanti dall’attività assicurativa, bancaria e dalle altre attività finanziarie), la previgente versione dell’art. 167 già includeva l’attività di *asset management* tra le attività che danno origine a “*passive income*” (cfr. disciplina “CFC white list”). Pertanto l’ampliamento del perimetro operato dal Decreto ATAD non dovrebbe comportare il superamento *tout court* dei chiarimenti e delle posizioni già assunte con riferimento a situazioni specifiche quale appunto la gestione del risparmio per conto terzi svolta da intermediari vigilati. Tale attività non può essere ricondotta al concetto di “società senza impresa” alla base della disciplina CFC, come anche evidenziato nella Circolare in commento (cfr. pag. 4: la finalità della disciplina è rendere imponibili in capo ai soggetti italiani gli utili prodotti da società estere che “*risultano titolari di determinate categorie di proventi (passive income), senza svolgere un’attività economica effettiva*”).

A pag. 73 della Circolare si precisa, inoltre, che i proventi finanziari (interessi, dividendi, plusvalenze, ecc.) conseguiti da imprese di assicurazione estere e derivanti dalla gestione degli investimenti “obbligatoriamente” effettuati a copertura delle riserve tecniche, devono ora essere conteggiati ai fini della determinazione dell’incidenza dei proventi *passive* a differenza di quanto l’Agenzia delle Entrate aveva affermato mediante Circolare 23/E/2011, relativa alla *CFC rule* vigente antecedentemente alle modifiche intervenute con il D.Lgs. n. 142/2018. Anche con riferimento a tale impostazione si chiede quindi di riconsiderare l’applicazione dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 23/E/2011 nel senso di riconfermare l’esclusione dal novero dei proventi *passive* di tali proventi, in quanto derivanti dalla gestione di attivi detenuti dalle imprese di assicurazione per motivi regolamentari, al fine di garantire il rispetto delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati.

Si chiede, infine, di precisare che i proventi conseguiti con riferimento agli investimenti effettuati a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e quelli derivanti dalla gestione dei fondi pensione (cd. Classe D) si intendono ancora esclusi dal novero dei proventi *passive* in aderenza ai chiarimenti forniti con Circolare n. 23/E/2011. Tali proventi infatti non costituiscono un ricavo in senso proprio per l’impresa di assicurazione in quanto soggetti a successiva retrocessione all’assicurato. In alternativa, qualora l’Agenzia dovesse valutare di considerare comunque *passive* anche i proventi in parola, si propone di chiarire che tali proventi vadano considerati al netto del movimento della relativa riserva tecnica iscritta a conto economico. La contabilizzazione di ciascun provento o onere realizzato o valutativo (derivante cioè da un allineamento degli attivi al relativo valore corrente) si riflette direttamente (e per pari importo) sulla relativa riserva tecnica comportando un effetto netto tendenzialmente neutrale nel conto economico. Tale effetto di “compensazione”, per ragioni di coerenza, dovrebbe quindi valere anche ai fini del *passive income test*.

17) Il conseguimento da parte del soggetto estero controllato di proventi *passive* (par. 5.2).

Il chiarimento reso a p. 75 della Circolare secondo cui *“la disposizione tende ad attrarre nell’ambito della CFC rule quelle società le cui operazioni, senza apportare valore aggiunto apprezzabile, sono rivolte al gruppo nella fase attiva e/o passiva”* (enfasi aggiunta) e il passaggio incluso alla precedente p. 74: *“ai fini del test rilevano sia i proventi dell’entità estera controllata derivanti dalla rivendita a terzi indipendenti di beni acquistati da imprese associate, sia quelli derivanti dalla rivendita a imprese associate di beni dalla stessa acquistati da terzi indipendenti”* sembrano far intendere che l’Amministrazione Finanziaria abbia mutato il proprio convincimento rispetto alle posizioni assunte in una recente risposta a interpello inedita.

STS ritiene che il richiamo operato dalla stessa Amministrazione alla *ratio* della Direttiva comunitaria, intesa a includere nell’ambito applicativo della disciplina CFC le cc.dd. *invoicing companies*, sia in contrasto con l’interpretazione estensiva offerta nella Circolare in commento.

Le società che *“si limitano a svolgere servizi di mera fatturazione (o poco più)”* di cui a p. 77 della Circolare non possono, per definizione, essere società che si approvvigionino da fornitori o servano il mercato di destinazione, ma, per l’appunto, in via esclusiva società che tanto sul fronte dei flussi in entrata quanto su quello in uscita (e al ricorrere contemporaneo di queste due condizioni) abbiano rapporti *intercompany*.

Si evidenzia, a titolo di completezza, che esistono nell’ordinamento domestico norme *ad hoc* al fine di contrastare il drenaggio in danno dell’Erario italiano, come le norme sul *transfer pricing* di cui all’art. 110, c. 7 TUIR, tali da non rendere di alcuna necessità l’eccessiva estensione del perimetro della disciplina CFC la quale, come chiarito dalla stessa ricostruzione evolutiva operata nella Circolare, presenta (e deve mantenere) una esplicita connotazione antielusiva, assente nella disciplina relativa al *trasfer pricing*. La CFC *rule*, pertanto, dovrà trovare rilievo solo nell’ambito di fenomeni dal connotato elusivo come, appunto, le cc.dd. *invoicing companies* che operano, sia in fase di approvvigionamento che di prestazione di servizio/consegna dei beni verso società del medesimo gruppo.

18) Circostanza esimente (par. 6).

Si porta all’attenzione l’opportunità di tenere debitamente conto delle specificità e caratteristiche proprie degli intermediari finanziari vigilati al fine di superare la prova per la disapplicazione della disciplina CFC.

La Circolare conferma a pag. 81 che *“per quanto attiene alla prova della sussistenza degli elementi in base ai quali si può dimostrare l’esercizio di un’attività economica effettiva (personale, attrezzature, attivi e locali), il livello di presenza di tali elementi deve essere valutato in ragione della natura dell’attività e delle funzioni svolte dall’entità estera”*.

Si dovrebbe quindi poter ragionevolmente ritenere che la struttura estera abbia una *“consistenza economica adeguata”* e che il soggetto estero controllato residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni svolga *“un’attività economica sostanziale”* al ricorrere delle seguenti condizioni:

- (i) accesso all’attività autorizzata da una locale autorità di vigilanza,
- (ii) esercizio in modo sostanzialmente esclusivo di attività nei confronti del pubblico, con esclusione di qualunque altra attività, salvo che si tratti di servizi accessori alla prima, e
- (iii) presenza di personale che integri i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, richiesti dal particolare settore di attività.

In caso contrario, si determinerebbe un aggravio eccessivo di oneri amministrativi e non si terrebbe nella debita considerazione l’insieme dei requisiti già necessari per ottenere le autorizzazioni e abilitazioni propedeutiche allo svolgimento di un’attività regolamentata verso il pubblico, requisiti che richiedono *in primis* la presenza di personale in possesso di specifici requisiti in linea e coerenti con il tipo di attività svolta dall’entità nei confronti del pubblico.

Per quanto ovvio, quanto sopra non escluderebbe il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare, in sede di controllo, l’effettivo ricorrere delle condizioni richiamate.

19) Circostanza esimente (par. 6) – Focus su OICR.

La Circolare non contiene indicazioni specifiche in merito alle modalità di applicazione del comma 5 dell’art. 167 per quanto attiene agli OICR. In particolare nulla viene previsto con riferimento alla documentazione che può e deve essere prodotta dal soggetto controllante italiano per la dimostrazione dell’esimente in caso di partecipazione in un soggetto estero che si qualifica quale OICR. È indubbio che le istruzioni contenute negli allegati 4 e 5 alla Circolare mal si rendono applicabili e non sono compatibili con le caratteristiche proprie delle entità in oggetto, in particolare considerando che per loro intrinseca natura gli OICR (in particolare quelli non costituiti in forma societaria) non dispongono di personale, attrezzature, locali, ecc.

Per gli OICR conformi alle Direttive 85/611/CEE, 2009/65/CE e 2011/61/UE l'assoggettamento a vigilanza e il rilascio dell'autorizzazione da parte delle competenti Autorità dovrebbero poter essere considerati elementi dirimenti per provare l'esercizio di un'attività economica effettiva. Si suggerisce quindi di prendere atto che gli stessi non possono in linea di principio rappresentare una mera costruzione artificiosa creata dal soggetto controllante italiano. Quanto appena detto a condizione che – come ricordato anche a pagina 116 della Circolare – l'entità estera presenti tutti i requisiti per ricadere nell'ambito di applicazione delle richiamate Direttive, in particolare per quanto attiene i fondi di investimento alternativi, e che quindi a) sia partecipata da una pluralità di investitori non collegati tra loro, b) segua politiche d'investimento determinate da criteri e regolamenti sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza, e c) sia gestita da soggetti vigilati che svolgono professionalmente tale attività, in autonomia dai partecipanti stessi. Si richiede che nella Circolare vengano forniti chiarimenti in merito.

20) Determinazione, attribuzione e tassazione del reddito del soggetto estero controllato (par. 7)

A pag. 86 della bozza si richiamano le disposizioni recate dall'art. 2, comma 2, del D.M. 429/2001 al fine di individuare i criteri per determinare i "valori fiscali di partenza" del primo esercizio di applicazione della norma antielusiva in esame. Tale disposizione, come noto, attribuisce rilevanza fiscale ai valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo esercizio di applicazione della disciplina CFC.

Si propone di precisare che tale riconoscimento fiscale, in forza della disposizione citata, avviene anche in relazione ad attivi che, qualora la società estera fosse residente in Italia, diverrebbero fiscalmente riconosciuti solo a determinate condizioni ovvero a seguito del pagamento di imposte sostitutive (si pensi, ad esempio, all'avviamento).

Si propone altresì di precisare che le riserve iscritte a patrimonio netto in relazione alle variazioni di *fair value* di crediti, titoli di debito o strumenti obbligazionari valutati al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVTOCI) secondo il principio contabile IFRS9, qualora iscritte nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di prima applicazione della disciplina CFC, decrementano il valore fiscale "di partenza" dello strumento finanziario il quale si assume al netto di quanto imputato a riserva. Infatti, in tali ipotesi, se si attribuisse rilevanza fiscale al *fair value* dello strumento così come rilevato nell'attivo patrimoniale, anche la riserva OCI sarebbe riconosciuta fiscalmente, a differenza di quella alimentata successivamente dalle oscillazioni di *fair value*, con conseguente necessità di gestire la doppia natura di tale riserva negli esercizi successivi nei quali la società risulta tassata per trasparenza. L'assunzione del valore fiscale di partenza dello strumento finanziario al netto delle imputazioni a riserva OCI permetterebbe di quindi assegnare a detto strumento un valore fiscale determinato in misura corrispondente a quello che avrebbe avuto qualora la società fosse stata da sempre colpita dal regime CFC. In tal modo, verrebbe salvaguardata l'univocità di regime fiscale della riserva OCI la quale, al momento dell'ingresso della società estera nel regime CFC, rappresenterebbe il differenziale tra il valore fiscale e il valore contabile dello strumento. La salvaguardia dell'unicità del regime fiscale della riserva OCI si pone evidentemente in ottica semplificatoria, in quanto tale riserva è destinata al successivo *recycling* a conto economico, e quindi ad incidere sulle future vicende reddituali dello strumento (in senso conforme, sia pur con riferimento alla differente tematica concernente l'ingresso di uno strumento finanziario nel portafoglio FVTOCI in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, si veda Assonime, circ. n. 12 del 2019, pag. 29).

21) Determinazione, attribuzione e tassazione del reddito del soggetto estero controllato (par. 7.1).

A pag. 88 della bozza si precisa che, con riferimento alla determinazione del reddito del soggetto estero assoggettato a tassazione in Italia, *"Il principio della derivazione rafforzata trova applicazione anche per le CFC che redigono il bilancio di esercizio in base alla direttiva 2013/34/UE, in conformità a quanto avviene per i c.d. soggetti Nuovi OIC (cfr. articolo 83, comma 1 bis, del TUIR). Viceversa, quando il bilancio di esercizio della controllata estera è redatto secondo principi contabili diversi dai precedenti, il reddito della società controllata imponibile in Italia va determinato secondo le disposizioni fiscali italiane"*.

Come anticipato nel precedente punto 11), si propone di chiarire che, nel caso in cui il bilancio o il rendiconto non siano redatti secondo gli IAS/IFRS né in base alla direttiva 2013/34/UE, sia comunque garantito il recepimento a fini del calcolo del reddito soggetto ad imposizione in Italia dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nel bilancio locale e, dunque, del principio di derivazione rafforzata dalle risultanze del bilancio, precisando che le disposizioni fiscali in rilievo siano quelle relative ai soggetti OIC adopter diversi dalle microimprese di cui all'art. 2435-ter del Codice Civile.

Tale chiarimento si presenta quanto mai necessario ed opportuno a fini semplificatori, al fine di evitare che per il soggetto estero si debba prescindere da talune risultanze di bilancio al fine di procedere ad una ricostruzione delle stesse basata su criteri giuridico-formali. Si pensi, infatti, alle complessità che deriverebbero qualora si considerassero applicabili le regole di imputazione temporale contemplate nell'art. 109, commi 1 e 2 del TUIR che fanno dipendere la collocazione di un costo/ricavo in funzione del trasferimento della proprietà in senso formale (consegna o spedizione dei beni mobili e rogito per gli immobili), ovvero non si potesse dare rilevanza fiscale agli interessi attivi o passivi iscritti a bilancio dal soggetto estero in applicazione del criterio del costo ammortizzato, dovendosi avere riguardo al tasso d'interesse contrattuale.

22) Determinazione, attribuzione e tassazione del reddito del soggetto estero controllato (par. 7.3).

Con riferimento al principio relativo al monitoraggio dei valori fiscali e dei *tax attributes* della società (potenzialmente) CFC di cui all'esempio di p. 96³, si chiede conferma della possibilità di procedere, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322 con la presentazione, entro i termini decadenziali, di dichiarazioni integrative al fine di emendare o compilare i quadri relativi al predetto monitoraggio dei valori fiscali rilevanti ai fini della disciplina CFC.

23) Determinazione, attribuzione e tassazione del reddito del soggetto estero controllato (par. 7.4).

Con riferimento al chiarimento reso a p. 98⁴, si chiede di chiarire come lo stesso si rapporti alla precisazione resa nella precedente p. 97⁵. Se, infatti, in coerenza con il dato letterale del comma 9 dell'art. 167 del TUIR non si rendono accreditabili in Italia le imposte pagate in applicazione di CFC *rule* operate da giurisdizioni intermedie, non risulta chiaro a STS come tale previsione possa convivere con la preclusione, menzionata a p. 98, dell'accreditabilità delle imposte pagate a titolo definitivo nello stato estero della CFC per il solo fatto che, ai fini della CFC *rule* di un Paese diverso dall'Italia, tali imposte pagate nello Stato di residenza della CFC siano oggetto di una disciplina di accreditamento simile a quella di cui all'art. 165 TUIR.

Sembrebbe, infatti, conforme a sistematicità che la preclusione normativa di cui all'art. 167, c. 9 conduca a una totale irrilevanza, ai fini della disciplina domestica, di quanto operato in altri Paesi intermedi in ossequio alla normativa CFC locale, dovendosi, dunque, concludere per la piena accreditabilità di imposte che si possano considerare definitive nello Stato della CFC, indipendentemente dal fatto che rilevano ai fini dell'accREDITamento in uno Stato intermedio. Tale regime di *foreign tax credit* dovrebbe, infatti, considerarsi irrilevante ai fini della disciplina fiscale italiana quanto le imposte ivi pagate in ossequio alla disciplina CFC locale.

24) Determinazione, attribuzione e tassazione del reddito del soggetto estero controllato (par. 7.4).

A pag. 98 della Circolare si precisa che, con riferimento alla determinazione del reddito del soggetto estero assoggettato a tassazione in Italia, *“nel caso in cui la disciplina di tassazione per trasparenza trovi applicazione in capo a entità estere trasparenti e/o i propri soci (partner) che risultino controllati dal socio residente o localizzato in Italia, per la spettanza del credito d'imposta in capo a quest'ultimo valgono le considerazioni svolte nel precedente paragrafo 4.3 a proposito dell'ETR test, ferma restando la limitazione “soggettiva” dettata dal comma 9 dell'articolo 167 del TUIR a mente del quale il credito d'imposta è riconosciuto, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 165 del medesimo TUIR, in relazione alle sole «imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente»”*.

³ *“In caso di mancata compilazione del quadro FC nell'anno n+2 (a seguito della dimostrazione dell'esimente di cui al successivo comma 5), il soggetto residente, laddove non intenda comunque procedere al “monitoraggio” dei valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo dell'entità estera CFC, perde la possibilità di riportare le perdite*

pregresse negli esercizi futuri. Il monitoraggio sarà di contro necessario, nel caso di specie, qualora il soggetto residente intenda continuare a riportare in avanti le perdite, al fine di poterle utilizzare nell'ipotesi in cui si manifestino di nuovo le condizioni per applicare l'imputazione per trasparenza secondo la disciplina CFC”.

⁴ *“Occorre, tuttavia, puntualizzare che, ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, la detrazione è sempre limitata alle imposte pagate a titolo definitivo dall'impresa estera e non è consentita, nei casi di applicazione congiunta da più Stati della disciplina CFC, laddove all'estero venga riconosciuto, a sua volta, il credito per le imposte pagate dalla CFC sul reddito della stessa tassato per trasparenza”*.

⁵ *“In tali casi, il tenore letterale del comma 9 dell'articolo 167 del TUIR, in sede di imputazione del reddito della CFC in capo al controllante italiano, non consente di rendere accreditabili anche le imposte assolute sul reddito della CFC dai soggetti controllanti esteri “intermedi” che abbiano a loro volta applicato la tassazione per trasparenza della medesima CFC in base alla propria disciplina interna”*.

Alla luce di quanto precisato a pag. 62 della bozza, secondo cui nel caso di “doppia trasparenza”, ossia nel caso in cui anche la giurisdizione di residenza del socio (partner) consideri la partnership come trasparente, l’ETR test debba essere operato in maniera unitaria in capo al partner, si propone di chiarire che anche in sede di effettiva applicazione della *CFC rule* il reddito tassato per trasparenza in Italia sia determinato unitariamente in capo al partner ivi includendo anche il reddito della *partnership*. In tal caso, si propone di chiarire che ai fini del computo del credito d’imposta la limitazione “soggettiva” recata dal comma 9 dell’art. 167 non impedisca di portare in detrazione anche le imposte pagate a titolo definitivo dalla *partnership* in proprio (ad esempio nel caso di imposte locali), in quanto ai fini dell’applicazione della disciplina CFC partner e partnership sono considerati un unico soggetto.

25) Le operazioni straordinarie (par. 8)

La Circolare riconosce l’applicazione del regime di neutralità di cui all’art. 176 del TUIR ad una operazione realizzata “estero su estero” che sia assimilabile, quanto agli effetti ed alla luce delle disposizioni civilistiche italiane, ad un “conferimento di azienda” o di “ramo d’azienda”.

In particolare, a pag. 109 della Circolare parrebbe precisarsi che il regime di neutralità di cui all’art. 176 si ritiene applicabile:

- a) ad un’operazione di conferimento, da parte della controllata estera, di un’azienda o ramo d’azienda localizzati nel proprio Stato di residenza, a prescindere dallo Stato di residenza del soggetto conferitario;
- b) ad un’operazione di conferimento, da parte della controllata estera ad una conferitaria residente nel medesimo Stato, di un’azienda (parrebbe di comprendere) anche localizzata in un Paese terzo;
- c) ad un’operazione di conferimento nella quale conferente, conferitaria ed azienda oggetto del conferimento sono localizzati in tre Stati differenti.

Peraltro, secondo la bozza l’applicazione del regime di neutralità di cui all’art. 176 del TUIR si applicherebbe sia ai fini dell’ETR test, sia ai fini della determinazione del reddito del soggetto controllato da imputare per trasparenza al soggetto controllante residente in Italia.

Tale interpretazione appare confliggente con le regole alla base dell’ETR test, nonché con la formulazione letterale dell’art. 176 del TUIR.

Ai fini dell’ETR test, infatti, la tassazione virtuale italiana rappresenta il carico fiscale teorico cui il soggetto estero sarebbe soggetto qualora residente in Italia. Ai fini del test, quindi, parrebbe esservi una sorta di “riqualificazione della residenza” del soggetto estero, che viene assimilato ad un soggetto residente in Italia ai fini dell’applicazione della normativa fiscale domestica per il calcolo del reddito virtualmente imponibile in Italia. Ciò posto, non va dimenticato che l’art. 176 del TUIR risulta applicabile a conferimenti di aziende tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, ovvero a conferimenti in cui il conferente o il conferitario è soggetto non residente, ma l’azienda oggetto di conferimento è situata in Italia. In tale prospettiva, dunque, posto che come detto la “riqualificazione della residenza” avviene solo nei confronti del soggetto estero soggetto a test, l’art. 176 del TUIR potrebbe applicarsi solo alla fattispecie di cui alla lett. a), la quale risulterebbe assimilata al conferimento di un’azienda situata in Italia da parte di un soggetto del pari situato in Italia.

Per contro, l’art. 176 del TUIR non potrebbe mai trovare applicazione in sede di determinazione del reddito del soggetto controllato da imputare per trasparenza in Italia, in quanto la tassazione per trasparenza non comporta anche la “riqualificazione della residenza del soggetto estero”. Come già affermato nella Circolare 23/E/2011 (pag. 30), “*la tassazione per trasparenza prevista dalla CFC rule, infatti, non consente di considerare la controllata estera come un soggetto residente in Italia*”. E peraltro, a conferma di questa impostazione, la bozza di Circolare ha opportunamente escluso nei confronti di una società già tassata per trasparenza in Italia l’applicabilità della cosiddetta exit tax di cui all’art. 166 del TUIR “*non verificandosi un trasferimento di sede al di fuori del territorio italiano*” essendo il soggetto estero, evidentemente, già non residente in Italia.

Viceversa, qualora l’interpretazione fornita dalla Circolare nel senso di ammettere l’applicabilità dell’art. 176 del TUIR anche in sede di tassazione per trasparenza del soggetto estero rappresenti un *revirement* rispetto a quanto sostenuto in passato, giungendo alla conclusione che la tassazione per trasparenza prevista dalla CFC rule permetta di considerare la controllata estera come un soggetto residente in Italia, allora ne deriverebbe, ad esempio, che il soggetto estero sottoposto a tassazione possa applicare anche i regimi di “riallineamento” usufruibili per un soggetto residente in caso di operazione straordinaria fiscalmente

neutrale, in particolare previsti dal comma 2-ter del medesimo art. 176 nonché dal decreto legge n. 185/2008⁶.

Se così fosse, tuttavia, tale soluzione comporterebbe problematiche operative di non poco conto⁷ oltre a scontrarsi con la struttura del quadro FC del modello dichiarativo, il quale parrebbe non permettere l'esercizio di tale opzione.

Proseguendo in tale direzione, ovvero nell'ammettere che un soggetto estero sottoposto a tassazione per trasparenza in Italia in forza della CFC possa essere assimilato ad un soggetto residente, si potrebbe trarre la conclusione nel senso dell'applicazione, oltre dell'art. 176, qualora compatibili:

- a) dell'art. 175 del TUIR, nel caso di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile tra il soggetto estero soggetto a *CFC rule* (che può agire come conferente ovvero come conferitario) ed un soggetto ordinariamente residente in Italia (che può del pari agire sia come conferente che come conferitario), ovvero tra due soggetti entrambi sottoposti a *CFC rule*;
- b) dell'art. 177 del TUIR, nel caso di scambio di partecipazioni mediante permuta ovvero conferimento, laddove il soggetto "acquirente" e quello "scambiato" siano entrambi società di capitali o enti equiparati residenti ovvero soggetti esteri sottoposti a *CFC rule*;
- c) dell'art. 178 e dell'art. 179 del TUIR, nel caso di fusioni, scissioni, conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi, laddove il soggetto estero sottoposto a *CFC rule* sia assimilato alle società di capitali, alle società cooperative e di mutua assicurazione, nonché agli enti pubblici e privati che esercitano attività unicamente o parzialmente commerciali e residenti nel territorio dello Stato.

Si chiede, quindi, di confermare se la ricostruzione sopra proposta sia corretta. In caso contrario, se ne dovrebbe trarre la conclusione che le operazioni di scambio cui non risulterebbero applicabili le discipline sopra richiamate (art. 177, ovvero artt. 178 e 179 del TUIR) restano assoggettate alle ordinarie regole di imposizione di cui all'art. 9 del TUIR.

26) Disposizioni specifiche per gli OICR (par. 9)

La Circolare fornisce alcuni chiarimenti specifici sulle modalità di applicazione della disciplina CFC agli OICR, in particolare facendo riferimento a:

- (i) gli OICR "armonizzati" conformi alle Direttive 85/611/CEE e 2009/65/CE, che sono "*assimilati agli OICR in Italia*",
- (ii) gli OICR "*stabiliti in Stati Membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo e comunque sottoposti a forme di vigilanza prudenziale*" in presenza di determinate condizioni⁸, e
- (iii) "*soggetti esteri differenti da quelli appena menzionati*", ove in presenza delle stesse condizioni previste per i soggetti di cui al punto (ii) vi è l'equiparazione agli OICR armonizzati, in caso contrario l'entità estera deve essere considerata alla stregua di un soggetto ordinario con applicazione delle regole sul reddito d'impresa per la tassazione oer trasparenza ai sensi del comma 7 dell'art. 167.

Si richiede di confermare la piena equivalenza tra OICR conformi alle Direttive 85/611/CEE e 2009/65/CE e OICR disciplinati dalla Direttiva 2011/61/UE.

⁶ Peraltro, tale tematica si porrebbe porre in relazione alle operazioni di fusione nelle quali la beneficiaria sia una CFC, posto che la Circolare ha espressamente ritenuto applicabile l'art. 172 del TUIR a operazioni di fusione nelle quali interviene/intervengono uno o più soggetti sottoposti alla *CFC rule*.

⁷ A titolo di esempio, si consideri che il soggetto estero sottoposto a tassazione per trasparenza in Italia non possiede un codice fiscale italiano, quindi occorrerebbe prevedere che l'imposta sostitutiva possa essere versata mediante modello F24 compilato ed inviato a proprio nome dal soggetto controllante.

⁸ Cfr. pagina 116 della Circolare: "si fa riferimento a quelle entità estere che, per le loro caratteristiche operative, derivanti dalla stessa legge che le disciplina e in base alla quale sono costituite: a) sono partecipate da una pluralità di investitori non collegati tra loro; b) seguono politiche d'investimento determinate da criteri e regolamenti sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza; e c) sono gestite da soggetti vigilati che svolgono professionalmente tale attività, in autonomia dai partecipanti stessi".